

**A tutto il Personale Docente e ATA
Agli Alunni e alle Famiglie
Alla DSGA**

Oggetto: divieto di fumo nelle scuole

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: " 1 -bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole.
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto

FATTO DIVIETO

a tutto il Personale, agli Studenti, ai Genitori/Tutori e ai visitatori di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi (palestre comprese) e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola, cioè tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie da € 27,50

a € 275,00 come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche e dalla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005".

Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli alunni che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico degli stessi genitori.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di presunte violazioni delle presenti disposizioni.

Infine, si ricorda a tutto il Personale, ai Genitori/Tutori, ai Visitatori e agli Studenti che, oltre a non essere consentito fumare, la Legge n. 221/2015, sulla cosiddetta "green economy", ha introdotto il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Chiunque violi i divieti di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa M. Greco